



**Comune
di
Pordenone**

INFORMAZIONI SULL'I.C.I. PER L'ANNO 2008

per maggiori informazioni consultare anche il sito Internet del comune:

www.comune.pordenone.it

L'imposta deve essere pagata per: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili, esistenti nel comune di Pordenone, da chi li detenga a titolo di: **proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria (leasing), concessionario di aree demaniali.**

SI INFORMA CHE IL 28 MAGGIO 2008 SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 124 È STATO PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE N. 93 DEL 27 MAGGIO 2008 CHE PREVEDE L'ESENZIONE, GIÀ A PARTIRE DALLA RATA DI GIUGNO 2008, DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI (UNITÀ ABITATIVE NELLE QUALI IL SOGGETTO HA ISCRITTO LA PROPRIA RESIDENZA ANAGRAFICA) E LE RELATIVE PERTINENZE (ES. GARAGE, CANTINA, ECC.).

A completamento di quanto sopra esplicitato si dà definizione dei concetti di abitazione principale e di unità assimilate alla medesima:

Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica ed i suoi familiari hanno istituito la propria residenza.

Unità assimilate all'abitazione principale

- a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- b) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, **anche se non residente nel Comune di Pordenone**, ai parenti fino al terzo grado, agli affini fino al secondo grado e al coniuge (**nel caso del coniuge, il concedente non dovrà essere residente nel Comune di Pordenone**);
- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- e) Per il coniuge non assegnatario, che sia titolare, in tutto o in parte del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) sull'unità abitativa precedentemente destinata a ex casa coniugale, assegnata all'altro coniuge a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio, a condizione che lo stesso risieda nel comune di Pordenone in unità abitativa che non sia di sua proprietà.

N.B.=La circostanza di cui al punto c) dovrà risultare da apposito **contratto di comodato, regolarmente registrato, da presentare entro il 16 dicembre 2008.** La presentazione di detta documentazione non è necessaria qualora sia stata già effettuata negli anni precedenti.

Adeguata documentazione dovrà pure essere presentata, **entro lo stesso termine del 16 dicembre 2008, per i casi contemplati ai punti b), d) ed e).**

CASI IN CUI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI NON È POSSIBILE APPLICARE L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'I.C.I.:

- abitazioni censite alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- contribuenti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non assegnatari della casa coniugale ma che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune dove è ubicata la ex casa coniugale;

- cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste AIRE per un'unità abitativa che possiedono e che utilizzano durante i loro soggiorni in Italia;

Per queste unità abitative (ed eventuali relative pertinenze) il pagamento dell'imposta dovrà avvenire applicando le normali agevolazioni per l'abitazione principale consistenti nell'applicazione dell'aliquota 4 per mille e la detrazione di Euro 103,50.

N.B.: Nel caso in cui l'unità abitativa sopra citata riferita ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste AIRE, risulti locata, l'aliquota da applicarsi è quella ordinaria del 5,5 per mille.

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale spetta una detrazione annua di **Euro 103,50**. La detrazione si applica sull'imposta totale dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze e deve essere commisurata al periodo di possesso nel quale, durante il 2008, si verifica la destinazione dell'unità abitativa ad abitazione principale.

Attenzione: la detrazione per abitazione sopra riportata può essere fruita solo dai proprietari di unità abitativa destinata ad abitazione principale che non godono del regime di esenzione definito dal Decreto Legislativo n. 9 del 27/05/2008 (vedi *Casi in cui per le abitazioni principali non è possibile applicare l'esenzione dal pagamento dell'I.C.I.*)

A. ALIQUOTA DEL 4 PER MILLE per:

A.1. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (cosiddetti "immobili merce") dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione degli immobili, **per un massimo di anni tre dalla data di ultimazione lavori.**

Per aver diritto a quest'ultima agevolazione, le imprese dovranno presentare al Comune, **entro il 16 dicembre 2008, autocertificazione** contenente le seguenti indicazioni: ubicazione, estremi catastali, rendita e data ultimazione lavori nonché dichiarazione che non si tratta di "fabbricati-beni patrimoniali".

A.2. immobili destinati ad uso abitativo concessi in locazione con contratto agevolato a condizione che i conduttori iscrivano sugli immobili medesimi la loro residenza a titolo di abitazione principale.

A.3. immobili destinati ad uso abitativo concessi in locazione, con contratto agevolato, a studenti iscritti alle facoltà universitarie site nel comune di Pordenone

Relativamente alle fattispecie di cui ai punti A.3 e A.4 i contribuenti interessati dovranno inoltrare una autodichiarazione riportante gli estremi catastali degli immobili oggetto della locazione agevolata, con allegata copia dei contratti di locazione agevolata, debitamente sottoscritti e registrati, già in essere o stipulati nel corso del 2008. Tale comunicazione dovrà essere presentata **entro il 16 dicembre 2008**, a: Comune di Pordenone, Settore II – Servizio Tributi, Ufficio ICI, Piazzetta Calderari n. 1 – 33170 PORDENONE.

B. ALIQUOTA DEL 5,5 PER MILLE per:

tutti gli **altri immobili** (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), comprese le seguenti unità abitative, ed escluse quelle di cui al successivo punto C):

- a) unità abitative locatate con regolare contratto (l'aliquota del 5,5 per mille compete proporzionalmente al periodo di locazione);
- b) unità abitative non locatate (sfitte) per le quali siano in atto lavori di manutenzione straordinaria, purché i proprietari dimostrino l'impossibilità di locazione per l'anno d'imposta, **previa presentazione di adeguata documentazione** (autodichiarazione riportante gli estremi dell'autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di inizio attività). L'aliquota del 5,5% compete per il periodo compreso fra la data di inizio lavori, se posteriore al 1° gennaio 2008, e fino alla data di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità, se anteriore al 31 dicembre 2008.
- c) unità abitative possedute e utilizzate durante i loro soggiorni in Italia, dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste AIRE, **qualora** risultino locatate;

C. ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE per:

le unità abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte), ad eccezione di quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo, riferito all'anno 2007, non superiore a 17.000 Euro (desumibile dall'ultimo modello Unico o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi). Nel caso in cui l'unità abitativa tenuta a disposizione sia di proprietà di più soggetti, il reddito per ciascun proprietario, riferito all'anno 2007, non dovrà essere superiore a 17.000 Euro (desumibile dall'ultimo modello Unico o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi).

- Per un periodo massimo di **180 giorni** dalla data di acquisto dell'immobile, il contribuente può applicare, a seconda dei casi, l'aliquota ordinaria (5,5‰) o quella di abitazione principale (4‰) anziché essere assoggettato all'aliquota del 7‰. Entro lo stesso termine dei 180 giorni sopra riportato, ove l'interessato non provveda, nel primo caso a locare l'immobile, nel secondo caso a trasferirvi la propria residenza, lo stesso sarà assoggettato all'aliquota maggiorata del 7‰ fin dal primo giorno di possesso.

⇒ ALIQUOTE E REGIME I.C.I. IN CASO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER FABBRICATI PERICOLANTI E NON AGIBILI.

Si distinguono le seguenti tre situazioni-tipo le quali, in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vengono come di seguito trattate ai fini ICI:

1) FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE:

- per il periodo compreso fra l'inizio e la fine lavori, l'ICI si calcola sul valore venale dell'area in comune commercio, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera;
- a lavori ultimati l'ICI si calcolerà sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al fabbricato;

2) FABBRICATI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

- si continua a pagare l'ICI sul valore del fabbricato esistente fino a fine lavori (certificata dal costruttore) applicando, anche se il fabbricato non dovesse essere occupato durante la manutenzione, l'aliquota del 4‰ se questo era, al momento dell'inizio dei lavori, abitazione principale e del 5,5‰ nel caso delle altre abitazioni;
- a lavori ultimati, l'ICI si calcolerà sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al fabbricato.

3) FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI:

- hanno diritto ad una riduzione dell'imposta del 50% per tutto il periodo in cui permane tale condizione purché siano, di fatto, non utilizzati;
- sono compresi in questa categoria **solamente i fabbricati con gravi lesioni alle strutture verticali o orizzontali, fabbricati diroccati, pericolanti, o comunque con caratteristiche di fatiscenza** che li rendono non più compatibili all'uso per il quale erano destinati;
- **non sono invece considerati tali i fabbricati resi inagibili** dallo stesso proprietario in previsione di un intervento di ristrutturazione (per i quali si applicherà, invece, quanto detto al punto 1);
- dal momento in cui vengono iniziati lavori di ristrutturazione o di ricostruzione, anche ai fabbricati inagibili o inabitabili si applicherà il regime ICI di cui al punto 1);
- Per poter fruire della riduzione dell'imposta al 50% occorre il preventivo accertamento della situazione di inagibilità o inabitabilità, con spese a carico del contribuente, da parte del Comune o, in alternativa, presentare una dichiarazione sostitutiva entro il 16 dicembre 2008, corredata di adeguata documentazione fotografica comprovante lo stato degli immobili.

DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE:

E' soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI tranne nei seguenti casi:

- Compravendita o variazione di valore di aree fabbricabili;
- Compravendita di immobili di interesse storico-artistico;
- Stipula di contratti di locazione di unità abitative e loro rescissione;
- Sottoscrizione/cessazione di contratti di leasing immobiliare;
- Immobili che hanno perso/acquisito il diritto all'esenzione;
- Costituzione/estinzione del diritto reale di abitazione del coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile
- Unità abitativa e relative pertinenze sulle quali, successivamente alla stipula del contratto di acquisto, è stata iscritta da parte del proprietario la residenza quale abitazione principale.

La dichiarazione, già presentata ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano variazioni dei dati ed elementi dichiarati, comportanti un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tale dichiarazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze con proprio Decreto e presentata al comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la modificazione.

⇒ VERSAMENTI:

□ Scadenze:

- rata di **acconto** (o versamento in unica soluzione): **entro il 16 giugno 2008**
- rata a **saldo**: **dal 1° al 16 dicembre 2008**

□ Importo delle rate:

- l'acconto è pari al **50%** dell'imposta dovuta;
- l'importo della seconda rata deve essere pari al **saldo dovuto**;
- il contribuente ha inoltre facoltà di versare l'ICI complessivamente dovuta in un'**unica soluzione**, **SOLO** entro il termine del **16 giugno 2008**;

□ Modalità di versamento:

- **con bollettino di c.c.p. sul n. 88704374 intestato a EQUITALIA NOMOS SPA PORDENONE-PN ICI**

I bollettini saranno inviati, a cura del Concessionario della riscossione, direttamente a domicilio dei contribuenti che hanno già versato l'I.C.I. nell'anno 2007, oppure saranno disponibili presso la EQUITALIA NOMOS S.p.A.(Ex Uniriscossioni S.p.A.) Via Vespucci, 1 (**laterale di Viale Marconi**), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.00, presso gli sportelli postali, o presso l'U.R.P. - Ufficio relazioni con il Pubblico - del Comune di Pordenone.

- **Con modello F24**
- **On-line** tramite il sito internet del Comune di Pordenone: www.comune.pordenone.it/comune/tributi

- ❖ **NON SI FA LUOGO AL PAGAMENTO QUALORA L'IMPORTO ANNUO SIA INFERIORE O UGUALE AD EURO 6,00 (SEI). L'IMPORTO TOTALE DA PAGARE DEVE ESSERE ARROTONDATO ALL'UNITA' DI EURO SUPERIORE, QUALORA LA FRAZIONE DEI DECIMALI SIA SUPERIORE A 49 CENTESIMI.**

tutta la modulistica è scaricabile dal sito internet del Comune: www.comune.pordenone.it, sezione "moduli".

Per il ritiro dei moduli predisposti dal Comune e/o per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a:

Ufficio comunale ICI - Sede municipale: tel. **0434 - 392350/392442/392302**

Ufficio Relazioni con il Pubblico - **U.R.P.** - Sede municipale: tel. **0434 - 392245**

Orari per informazioni telefoniche: al mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00, al pomeriggio il lunedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Orario di apertura al pubblico: al mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.45, al pomeriggio il lunedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.